

Edilizia Convenzionata

L'obiettivo principale dell'edilizia convenzionata è quello di garantire sufficienti spazi per il fabbisogno abitativo primario della popolazione che risiede e che lavora nel territorio altoatesino.

Costruendo un'abitazione convenzionata si può beneficiare dell'esenzione dal contributo sul costo di costruzione; al tempo stesso, ci si impegna, per sé e per i successivi aventi causa, a rispettare determinati obblighi.

In data 1. luglio 2020 è entrata in vigore la nuova legge provinciale «Territorio e paesaggio», la quale ha abrogato la precedente legge provinciale L.P. 13/1997, mantenendo, però, in vigore i vincoli di cui all'art. 79 L.P. 13/1997, salvo diversa disposizione espressa.

Agenzia di vigilanza sull'Edilizia - AVE

L'Agenzia è un ente strumentale della Provincia Autonoma di Bolzano con funzioni di vigilanza sull'edilizia convenzionata e agevolata.

Sede: Via Canonico-Michael-Gamper 1
39100 Bolzano

Tel. 0471 418490

<https://vigilanza-edilizia.provincia.bz.it>

awa.ave@provincia.bz.it

awa.ave@pec.prov.bz.it

AUTONOME
PROVINZ
BOZEN
SÜDTIROL



PROVINCIA
AUTONOMA
DI BOLZANO
ALTO ADIGE

IT

AGENZIA DI VIGILANZA SULL'EDILIZIA



ALLOGGI CONVENZIONATI

VINCOLO ART. 79 LP 13/1997



Requisiti per l'occupazione di un alloggio convenzionato* (Vincolo art. 79 LP Nr. 13/1997)

- Residenza anagrafica in provincia al momento del rilascio della concessione edilizia;
 - o
- residenza anagrafica da almeno cinque anni consecutivi in provincia;
 - o
- lavoro nel territorio provinciale;
 - o
- residenza anagrafica in provincia per almeno cinque anni consecutivi prima di un periodo di residenza fuori dalla provincia;
 - e
- nessun componente del nucleo familiare deve essere proprietario di un'abitazione adeguata al fabbisogno della famiglia in località facilmente raggiungibile dal posto di lavoro o di residenza.



Principali obblighi in caso di alloggio convenzionato *

- Occupazione e trasferimento della residenza anagrafica entro un anno dal rilascio della licenza d'uso/agibilità
- rioccupazione dell'alloggio divenuto libero e trasferimento della residenza anagrafica entro sei mesi
- comunicazione al Comune entro 30 giorni dalla scadenza dei seguenti termini:
 - 1 anno dalla licenza d'uso/agibilità, se il termine per l'occupazione non è rispettato
 - 6 mesi da quando l'alloggio si è reso libero, se il termine per la rioccupazione non è rispettato
- nei primi venti anni il canone di locazione non può superare il canone provinciale



Sanzioni amministrative *

- Omessa/non tempestiva comunicazione al Comune: sanzione pecuniaria di 500 €
- occupazione da parte di persone non aventi diritto: si applica la sanzione più favorevole tra:
 - sanzione pecuniaria pari a 2,5 l'ammontare del canone di locazione provinciale per la durata dell'illegittima occupazione
 - e
 - sanzione pecuniaria di 5.000 €
- mancata liberazione dell'abitazione illegittimamente occupata entro 6 mesi: si applica la sanzione più favorevole tra:
 - sanzione pecuniaria pari a 4 volte l'ammontare del canone di locazione provinciale; nelle zone turistiche fortemente sviluppate le sanzioni pecuniarie sono raddoppiate
 - e
 - sanzione pecuniaria di 20.000 €

* I testi non hanno carattere ufficiale né esaustivo. Si rinvia all'art. 79 L.P. 13/1997, alla L.P. 9/2018 e ss.mm. ed agli atti unilaterali d'obbligo.